

NOTA INFORMATIVA PIANI DI CONTROLLO: INDICAZIONI GEOGRAFICHE

INF4_V_001_20121108

Nuove disposizioni di controllo per i vini IG

Applicazione del D.M. 14 giugno 2012 – G.U. N. 150 del 29/06/2012.

In riferimento al decreto in oggetto ed ai decreti di autorizzazione per le singole IG, si comunica che il sistema del piano dei controlli è esteso anche alle produzioni a IG.

Di seguito vengono riassunte le procedure applicate relativamente ad ogni soggetto della filiera.

1. ISCRIZIONE DEL SOGGETTO AGLI ELENCHI DELLA FILIERA

Si specifica che la rivendicazione delle uve e/o comunicazioni di imbottigliamento costituiscono, a tutti gli effetti, notifica di iscrizione del soggetto agli elenchi della filiera.

Di seguito si elencano le caratteristiche dei soggetti costituenti la filiera:

- **Viticoltore**

La categoria è costituita dai soggetti rivendicanti le uve a IG. La fatturazione viene effettuata sui quantitativi di uva rivendicata a IG per ogni campagna vendemmiale.

- **Vinificatore**

La categoria è costituita dai soggetti trasformatori delle uve a IG. La fatturazione viene effettuata sui quantitativi di vino a IG rivendicato per ogni campagna vendemmiale.

- **Imbottigliatore**

La categoria è costituita dai soggetti che effettuano le operazioni di imbottigliamento. Gli importi dovuti verranno calcolati sul quantitativo di vino imbottigliato.

- **Intermediario**

Il DM definisce intermediario il soggetto che non è classificabile nella categoria viticoltori, vinificatori, imbottiglieri ma opera esclusivamente l'acquisto e la vendita di uve, prodotti a monte del vino e che non effettua alcuna trasformazione e/o imbottigliamento dei prodotti.

La fatturazione per i centri di intermediazione delle uve viene effettuata sui quantitativi di uva destinata a IG venduti.

La fatturazione per i centri di intermediazione di vini sfusi verrà effettuata sui quantitativi di prodotto IG venduti.

NOTA INFORMATIVA PIANI DI CONTROLLO: INDICAZIONI GEOGRAFICHE

INF4_V_001_20121108

2. COMMERCIALIZZAZIONE ALL'ESTERO DEI VINI A IG SFUSI:

(applicabile solo alle IG i cui disciplinari non prevedono il vincolo dell'imbottigliamento in zona)

Il D.M. 14 giugno 2012 prevede l'applicazione di un controllo anche ai prodotti vitivinicoli a IG commercializzati sfusi verso altri Stati membri dell'UE o paesi terzi importatori.

In tal caso, a carico dei soggetti esportatori (l'azienda che vende), si applicano le disposizioni ed il prospetto tariffario previsti per la categoria vinificatori o intermediari.

Gli esportatori devono trasmettere copia del documento di trasporto alla struttura di controllo entro il giorno lavorativo successivo alla data di effettuazione dell'operazione.

3. VENDITA DIRETTA AL CONSUMATORE FINALE:

È ammessa la vendita diretta solo quando è consentita dal disciplinare di produzione. Si considera vendita diretta la vendita di prodotto, in contenitori di proprietà dell'acquirente, prelevati allo stato sfuso.

I soggetti interessati devono **comunicare mensilmente** alla struttura di controllo i quantitativi di vino a IG venduti direttamente al consumatore finale. Le comunicazioni devono essere fatte entro il giorno 5 del mese successivo alle vendite.

A carico dei venditori, si applicano le disposizioni ed il prospetto tariffario previsti per la categoria imbottiglieri.

Nel caso di vendita ad attività commerciali non connesse alla produzione di vino (enoteche, vinerie, supermercati, bar, ecc.) è responsabilità del venditore l'invio del documento di trasferimento del prodotto alla struttura di controllo. L'acquirente pertanto non ha obblighi nei confronti di Valoritalia.

4. COMUNICAZIONI DEI MOVIMENTI DI CANTINA

- Si ricorda che il DM prevede che tutte le aziende acquirenti vino sfuso devono trasmettere TEMPESTIVAMENTE (entro il giorno lavorativo successivo) i relativi documenti di trasporto (DA/IT).**

NOTA INFORMATIVA PIANI DI CONTROLLO: INDICAZIONI GEOGRAFICHE

INF4_V_001_20121108

In sostituzione del documento di trasporto, il destinatario dei prodotti commercializzati potrà comunicare in forma riepilogativa, entro il primo giorno lavorativo successivo all'arrivo del prodotto, le seguenti informazioni estratte dalla documentazione di cantina:

1. Data e numero documento
 2. Quantità trasportata
 3. Dati del fornitore (ragione sociale – indirizzo del luogo di spedizione – P.IVA)
 4. Denominazione – tipologia – menzione – toponimo – annata
 5. Eventuali manipolazioni (contraddistinte con il codice comunitario di cui al Regolamento CE n. 436/2009)
- **Nel caso di riclassificazione o declassamento ad altra IG, i soggetti della filiera devono darne comunicazione alla struttura di controllo entro il giorno lavorativo successivo alla data di effettuazione dell'operazione.**

5. MODALITA' DI IMBOTTIGLIAMENTO DEI VINI A IG

Il D.M. 14 giugno 2012 dispone che le aziende imbottigliatrici, non oltre sette giorni lavorativi dalla data di conclusione delle operazioni di imbottigliamento, comunichino a Valoritalia tutte le informazioni relative alle operazioni di imbottigliamento tramite l'apposito modulo "**Modulo Comunicazione imbottigliamento**" scaricabile dal sito www.valoritalia.it nella sezione Download – cartella 01 - CONTROLLI VINI DOP e IG - MODULISTICA.

In base alla circolare del 26 settembre 2012 n° 24591, qualora l'azienda non comunichi l'avvenuto imbottigliamento entro i 7 giorni lavorativi, e non abbia venduto il vino, può comunicarlo dopo senza incorrere in NC ma deve aspettare poi almeno tre giorni lavorativi prima di commercializzarlo.

Si informa che Valoritalia non esprimerà più un parere di conformità all'imbottigliamento ma acquisirà unicamente il dato a sistema..

Casi particolari in deroga rispetto al punto precedente

1. **IMMISSIONE AL CONSUMO DI PARTITE DI VINO A IG OTTENUTE ESCLUSIVAMENTE DA UVE RIVENDICATE IN PROPRIO O IN QUALITA' DI SOCI DI UNA CANTINA COOPERATIVA:**
 - per le partite di vini a IG, che non sono oggetto di riclassificazione, la rivendicazione costituisce autorizzazione all'immissione al consumo.
 - in caso di assemblaggio o taglio di partite di vini a IG, che non sono oggetto di riclassificazione, la comunicazione relativa al coacervo costituisce autorizzazione al consumo.
- In entrambi i casi, i soggetti interessati dovranno comunque comunicare, mensilmente ed in forma riepilogativa, tutte le informazioni relative agli avvenuti imbottigliamenti.**

NOTA INFORMATIVA PIANI DI CONTROLLO: INDICAZIONI GEOGRAFICHE

INF4_V_001_20121108

2. URGENZA DI IMBOTTIGLIAMENTO PER TRASFERIMENTO O VENDITA IMMEDIATA DI PARTITE DI VINI:

Qualora ci sia la necessità operativa di vendere o trasferire il vino prima della scadenza di tre giorni dall'imbottigliamento il soggetto interessato effettua comunicazione preventiva di imbottigliamento. La struttura di controllo deve emettere parere entro le 24 ore lavorative, previa verifica della sussistenza dei requisiti quantitativi della partita oggetto di imbottigliamento. La relativa partita diviene trasferibile e/o vendibile allo scadere del predetto termine.

Il mancato rispetto di quanto disposto nel Decreto e nei piani di controllo, ai quali si rimanda, comporterà l'emissione delle relative non conformità lievi e gravi o segnalazioni.

La fattura relativa a tutte le quote previste dal piano dei controlli ed ogni altra prestazione effettuata sarà emessa mensilmente con pagamento a 30 giorni.

6. OPERAZIONI DI AVVIO

A) COMUNICAZIONE DI GIACENZA DEI VINI A IG

- Inviare all'Organismo di Controllo, la dichiarazione delle quantità **dei vini a IG SFUSI suddivisi per tipologia ed annata**, detenuti in cantina alla data del **31 luglio 2012** corredate dai movimenti di acquisto/vendita intercorsi dal 1 agosto alla data di trasmissione.
- Le giacenze devono essere comunicate assolutamente entro la prima comunicazione di imbottigliamento o movimentazione.
- La comunicazione va fatta tramite l'apposito modulo "DICHIARAZIONE DI GIACENZA DI PRODOTTO IG" scaricabile dal sito www.valoritalia.it nella sezione Download – cartella 01 - CONTROLLI VINI DOP e IG - MODULISTICA .